

Deliberazione n. 35 /2021/PRSE/Zermeghedo (VI)



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

Nell'adunanza del 4 febbraio 2021

composta dai magistrati:

Salvatore PILATO	Presidente
Elena BRANDOLINI	Consigliere
Giovanni DALLA PRIA	Referendario
Fedor MELATTI	Referendario, relatore
Daniela D'AMARO	Referendario
Chiara BASSOLINO	Referendario

VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione regionale di Controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000, modificato con le deliberazioni delle Sezioni Riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, e, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229, del 19 giugno 2008;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali (TUEL);

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n.196;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

VISTO l'art. 148-bis, comma 3, del TUEL, così come introdotto dalla lettera e), del

CORTE DEI CONTI - SEZ. CON. VEN - DEL-Reg.-SC. VEN - 0000035 - 11/02/2021 - 10:50

comma 1 dell'art. 3, decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 213 del 7 dicembre 2012;

VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Bilancio di previsione 2017/19, approvate dalla Sezione delle autonomie con Deliberazione n. 14/SEZAUT/2017/INPR;

VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Rendiconto dell'esercizio 2017, approvate dalla Sezione delle autonomie con Deliberazione n. 16/SEZAUT/2018/INPR;

VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Bilancio di previsione 2018/20, approvate dalla Sezione delle autonomie con Deliberazione n. 8/SEZAUT/2018/INPR;

VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Rendiconto dell'esercizio 2018, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 12/SEZAUT/2019/INPR;

VISTA la deliberazione 21/2020/INPR con la quale la Sezione ha approvato il programma di lavoro per l'anno 2020;

VISTA l'ordinanza presidenziale 50/2019/INPR con la quale sono stati approvati i criteri di selezione degli enti da assoggettare al controllo;

VISTA l'ordinanza del Presidente n. 11/2021 di convocazione della Sezione per l'odierna seduta;

UDITO il Relatore, Referendario Fedor Melatti;

FATTO

La Sezione, nell'ambito delle attività di controllo per l'anno 2020, ha esaminato la documentazione relativa al Comune di Zermeghedo (VI), ed in particolare:

- questionari sul rendiconto relativo all'esercizio 2017, sul bilancio di previsione 2018/20 e sul rendiconto relativo all'esercizio 2018, di cui alle relative deliberazioni della Sezione delle Autonomie riportate in premessa;
- relazioni dell'Organo di revisione relativi ai rendiconti, di cui al comma 166 dell'art. 1 della legge 266/2005;
- certificazioni del saldo di finanza pubblica per gli esercizi 2017 e 2018;
- schemi di bilancio presenti nella Banca dati delle Amministrazioni Pubbliche.

Dall'esame della predetta documentazione, emerge la situazione contabile-finanziaria compendiata dalle seguenti tabelle:

EQUILIBRI DI BILANCIO

La costruzione degli equilibri nei bilanci di previsione 2017/2019 e 2018/2020 rispetta quanto stabilito dal D. Lgs. 118/2011. Gli equilibri di bilancio nei rendiconti 2017 e 2018 sono riportati nella tabella seguente.

	Rendiconto 2017	Rendiconto 2018
Equilibrio di parte corrente	69.436,20	295.267,20
Equilibrio di parte capitale	0,00	14.551,34
Saldo delle partite finanziarie	0,00	0,00
Equilibrio finale	69.436,20	309.818,54

Il risultato della gestione di competenza esprime una situazione di equilibrio anche al netto delle componenti relative all'avanzo applicato e al saldo del FPV di entrata e di spesa, sia in parte corrente che in parte capitale, nondimeno in considerazione delle partite finanziarie.

Si prende atto che l'avanzo è stato applicato nei limiti dell'avanzo determinato nell'esercizio precedente e della sua composizione.

L'Ente rispetta il saldo-obiettivo di finanza pubblica per entrambi gli esercizi, sia in sede previsionale che a rendiconto.

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

	Rendiconto 2017	Rendiconto 2018
Fondo cassa	64.629,27	723.251,81
Residui attivi	1.342.579,95	636.501,65
Residui passivi	726.162,52	392.106,91
FPV _s - parte corrente	1.540,00	5.640,00
FPV _s - parte capitale	62.648,00	399.122,50
Risultato di amministrazione	616.858,70	562.884,05
Totale accantonamenti	81.952,99	115.325,34
Di cui: FCDE	77.452,99	113.705,34
Totale parte vincolata	0,00	15.928,24
Totale parte destinata agli investimenti	56.105,73	14.551,34
Totale parte libera	478.799,98	417.079,13

CAPACITA' DI RISCOSSIONE

La capacità di riscossione dell'Ente si manifesta con particolare riferimento ai seguenti dati:

	Rend. 2017 Accertamenti (a)	Rend. 2017 Riscossioni (b)	% (b/a)	Rend. 2018 Accertamenti (c)	Rend. 2018 Riscossioni (d)	% (d/c)
Tit. I residui (iniziali + riacc.)	976.035,27	516.402,05	52,91%	1.074.272,96	958.462,68	89,22%

Tit.1 competenza	899.216,33	335.520,63	37,31%	1.091.271,59	808.443,32	74,08%
Tit.3 residui (iniziali + riacc.)	95.602,00	34.836,82	36,44%	122.975,61	80.705,51	65,63%
Tit.3 competenza	224.018,90	161.938,08	72,29%	182.963,44	144.825,05	79,16%

L'organo di revisione non segnala altresì particolari difficoltà in sede di riscossione, come deducibile anche dalla situazione di cassa.

SITUAZIONE DI CASSA

	Rendiconto 2017	Rendiconto 2018
Fondo cassa finale	64.629,27	723.251,81
Anticipazione di tesoreria	530.588,46	0,00
Cassa vincolata	5.275,60	5.275,60
Tempestività dei pagamenti	85,59 giorni	20,54 giorni

Nel 2017 l'Ente si avvale di anticipazioni di tesoreria complessivamente per 530.588,46 euro, rimborsandole completamente entro la fine dell'anno.

L'organo di revisione dichiara la corrispondenza tra le scritture dell'Ente e quelle del Tesoriere. Non vi sono quote di anticipazioni non restituite.

INDEBITAMENTO

	Rendiconto 2017	Rendiconto 2018
Debito complessivo a fine anno	1.540.177,41	1.440.000,69

L'Ente dichiara di non avere in essere operazioni di partenariato pubblico-privato e/o di finanza derivata.

Si osserva, inoltre, con particolare riferimento a quanto dichiarato dall'Organo di revisione, che, per gli esercizi 2017 e 2018:

- nelle domande preliminari del questionario non sono segnalati elementi di criticità;
- la trasmissione dei dati in BDAP è avvenuta nei termini nel 2018 ma non relativamente all'anno 2017 (invio in data 30/06/2018);
- il rendiconto non è stato approvato nei termini per entrambi gli esercizi oggetto di analisi (rendiconti approvati in data 21/05/2018 e in data 23/05/2019);
- c'è coerenza nell'ammontare del FPV iscritto nei bilanci degli esercizi 2016-2017-2018 e non si segnalano criticità in ordine alla sua contabilizzazione;
- l'indebitamento rispetta i parametri sanciti dagli articoli 203, 204 e 207 del TUEL, nonché la soglia stabilita dal relativo parametro di deficitarietà;
- non vi sono passività potenziali non coperte da apposito accantonamento di avanzo;
- non sono segnalati debiti fuori bilancio in attesa di riconoscimento;

- la spesa per il personale rispetta i vincoli sanciti dalla normativa vigente;
- la contabilizzazione dei servizi per conto terzi rispetta il principio contabile, anche se dall'esame dei dati BDAP (rendiconto 2018) emerge un disallineamento fra le partite di giro e servizi conto terzi pari a 17,42 euro;
- per quanto concerne gli organismi partecipati, si segnala che, nel biennio in esame, i prospetti dimostrativi di cui art. 11, comma 6, lett. j, d.lgs. n. 118/2011, relativi ai debiti e crediti reciproci tra l'Ente e gli organismi partecipati non recano la doppia asseverazione degli organi di revisione.

Con riferimento ai precedenti esercizi, la Sezione aveva così deliberato:

- Rendiconto 2015 e BP 2018/2018: deliberazione n. 514/2018/PRSP, con la quale la Sezione aveva raccomandato all'amministrazione comunale di Zermeghedo: di attenersi sempre ed in ogni caso alle disposizioni ed ai principi vigenti in materia di armonizzazione contabile relativamente alla gestione della cassa, monitorando riscossioni e pagamenti; un'attenta analisi dei residui passivi al fine di garantirne lo smaltimento; di contenere l'indebitamento entro i limiti della sana gestione; il rispetto dei termini nell'approvazione del bilancio di previsione.
- Rendiconto 2016: deliberazione n. 354/2019/PRSE, con la quale la Sezione aveva rilevato:
 - il mancato rispetto dei termini di legge per l'approvazione del rendiconto 2016;
 - la scarsa capacità di realizzare gli incassi di competenza per i Titoli I (Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa), II (trasferimenti correnti) e III (Entrate extratributarie) che rispettivamente hanno realizzato il 56,20%, il 12,38% e il 65,81% dei correlati accertamenti di competenza; si era altresì rilevato che la consistenza del FCDE era contenuta (9,62%) rispetto all'importo dei residui attivi dei titoli I e III, ammontanti, complessivamente, al 31 dicembre 2016, ad € 1.050.124,96;
 - la presenza di residui passivi vetusti (risalenti all'esercizio 2015 e precedenti) del Titolo I (€ 280.774,80) e del Titolo II (€ 4.730,96) nonché l'emersione di una sensibile mole di residui di nuova formazione, prevalentemente concentrata nei Titoli I, II e III per quelli attivi e nei Titoli I, II, IV e VII per quelli passivi;
 - lo sfioramento del parametro di deficiarietà strutturale n.4 relativo al "*Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal Titolo I superiori al 40% degli impegni della medesima spesa corrente*" che, nel caso di specie si attestava al 61,82%, in netto peggioramento rispetto ai precedenti esercizi finanziari 2014 e 2015;
 - che l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti per l'esercizio 2016 era positivo, essendo pari a gg. 60,64.

DIRITTO

L'art. 1, comma 166, della legge 23 dicembre 2005 prevede che "*ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica, gli organi degli enti locali di revisione economico-finanziaria trasmettono alle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti una relazione sul bilancio di*

previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo". Tale relazione (nel prosieguo "questionario") è redatta, ai sensi del successivo comma 167, sulla base dei criteri e delle linee-guida predisposte dalla Corte dei conti (cfr. Sezione delle Autonomie n. 16/SEZAUT/2018/INPR per il rendiconto 2017 e n. 12/SEZAUT/2019/INPR per il rendiconto 2018).

L'art. 3, comma 1, lett. e), del decreto-legge n. 174 del 2012, convertito dalla legge n. 213 del 2012, ha introdotto nel d.lgs. n. 267 del 2000 l'art. 148-bis (intitolato "*Rafforzamento del controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria degli enti locali*"), il quale prevede che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminino i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti. Ai fini della verifica in questione la magistratura contabile deve accertare che i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici locali e di servizi strumentali.

Secondo quanto disposto dall'art. 148-bis, comma 3, del d.lgs. n. 267 del 2000, qualora le Sezioni regionali della Corte accertino la sussistenza "*di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il Patto di stabilità interno*", gli enti locali interessati sono tenuti ad adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione della delibera di accertamento, "*i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio*", nonché a trasmettere alla Corte i provvedimenti adottati, in modo che la magistratura contabile possa verificare, nei successivi trenta giorni, se gli stessi siano idonei a rimuovere le irregolarità ed a ripristinare gli equilibri di bilancio. In caso di mancata trasmissione dei provvedimenti correttivi, o di esito negativo della valutazione, "*è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria*".

Come precisato dalla Corte costituzionale (sentenza n. 60/2013), l'art. 1, commi da 166 a 172, della legge n. 266 del 2005 e l'art. 148-bis del d.lgs. n. 267 del 2000, introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera e), del decreto-legge n. 174 del 2012, hanno istituito tipologie di controllo, estese alla generalità degli enti locali, finalizzate ad evitare danni irreparabili agli equilibri di bilancio. Tali controlli si collocano, pertanto, su un piano distinto rispetto al controllo sulla gestione amministrativa e sono compatibili con l'autonomia di regioni, province e comuni, in forza del supremo interesse alla legalità finanziaria ed alla tutela dell'unità economica della Repubblica (artt. 81, 119 e 120 Cost.). Tali prerogative assumono ancora maggior rilievo nel quadro delineato dall'art. 2, comma 1, della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, che, nel comma premesso all'art. 97 Cost., richiama il complesso delle pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, ad assicurare l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico.

Occorre evidenziare che qualora le riscontrate irregolarità non integrino fattispecie di irregolarità sanzionabili, nei termini di cui al comma terzo dell'art. 148-bis T.U.E.L., il

Collegio rinviene comunque la necessità di richiamare l'attenzione dell'Ente – in particolare degli organi politici e degli organi tecnici di controllo (responsabile dei servizi finanziari, revisori dei conti, segretario comunale), ognuno per la parte di competenza – affinché possano essere adottate le opportune misure di autocorrezione, di esclusiva competenza dell'Ente destinatario, atte a promuoverne l'eliminazione.

In considerazione di tutto quanto sin qui osservato, vanno richiamate le citate linee guida della Sezione delle Autonomie (in particolare le linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Rendiconto dell'esercizio 2017, approvate dalla Sezione delle autonomie con Deliberazione n. 16/SEZAUT/2018/INPR e le linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Rendiconto dell'esercizio 2018, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 12/SEZAUT/2019/INPR) ove si è sottolineata l'opportunità di proseguire nel monitoraggio degli istituti più rilevanti del sistema armonizzato, focalizzando l'attenzione su specifici profili gestionali indicativi della capacità di perseguire un'effettiva stabilità di medio-lungo termine. Pertanto, in continuità con il percorso già intrapreso per il passato, ed in conformità alla ormai consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale, anche per gli esercizi in esame il questionario ha privilegiato l'analisi degli aspetti principali della gestione, ossia: gestione finanziaria, risultato di amministrazione, indebitamento.

Per quanto sopra esposto, all'esito dell'istruttoria svolta sul Comune di Zermeghedo si rilevano i seguenti profili.

Tardiva approvazione rendiconti 2017 e 2018 e tardivo invio a BDAP rendiconto 2017

In sede istruttoria si è rilevato che i rendiconti 2017 e 2018 sono stati approvati oltre il termine del 30 aprile previsto dall'art. 227 del TUEL (rendiconti approvati rispettivamente in data 21/05/2018 e in data 23/05/2019); la trasmissione alla banca dati BDAP del rendiconto 2017 è avvenuta oltre i termini previsti dalla legge (invio in data 30/06/2018).

Con nota prot. n. 451 del 25.1.2021 il Sindaco e l'organo di revisione hanno attestato che nei periodi 1/5/2018 – 21/5/2018, 1/5/2019 – 23/5/2019 e 21.5.2018-30.6.2018 non si è proceduto ad assunzioni di personale.

Il Collegio, pur tenendo conto di quanto sopra rappresentato con riferimento al rispetto del divieto di assunzione disposto dall'art. 9, comma 1-*quinquies*, del D.L. n. 113 del 2016, nella formulazione vigente *ratione temporis*, raccomanda per il futuro la puntuale osservanza dei termini perentori stabiliti in materia dal legislatore.

Tempestività dei pagamenti

Si rileva che l'indicatore di cui al DPCM del 22 settembre 2014 nel 2017 è stato pari a 85,59, mentre nel 2018 lo stesso è stato pari a 20,54.

Si rammenta che l'art. 41, comma 1, del D.L. n. 66/2014 prevede che “*a decorrere dall'esercizio 2014, alle relazioni ai bilanci consuntivi o di esercizio delle pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è allegato un prospetto, sottoscritto dal rappresentante legale e dal responsabile*

finanziario, attestante l'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, nonché l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. In caso di superamento dei predetti termini, le medesime relazioni indicano le misure adottate o previste per consentire la tempestiva effettuazione dei pagamenti. L'organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile verifica le attestazioni di cui al primo periodo, dandone atto nella propria relazione [...]".

Quanto al rispetto dei termini di pagamento corre l'obbligo di ricordare che a decorrere dall'esercizio finanziario 2015, con la predisposizione dei bilanci relativi all'esercizio 2015 e successivi, al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e, più in generale, con le regole di finanza pubblica e che la violazione dell'obbligo di accertamento di cui sopra comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa. Inoltre, qualora lo stanziamento di cassa, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale, l'amministrazione deve adottare le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi. Come peraltro sottolineato dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 24/SEZAUT/2016/INPR, la disciplina dell'art. 183, comma 8, del TUEL - in base alla quale i funzionari responsabili dei singoli settori dell'amministrazione devono, prima di adottare provvedimenti che comportino impegni di spesa, verificare la coerenza di questi con l'obbligatorio prospetto allegato al bilancio di previsione, accertando preventivamente che il programma dei pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e, più in generale, con le regole di finanza pubblica - si pone, fra le altre misure, in un'ottica funzionale al mantenimento degli equilibri programmati. Si rammenta, poi, che ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 231/2002 il creditore ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori sull'importo dovuto, ai sensi dei successivi articoli 4 e 5, salvo che il debitore dimostri che il ritardo nel pagamento del prezzo è stato determinato dall'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile. Gli interessi moratori decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento, analiticamente stabiliti dal comma 2 del richiamato articolo 4. Si richiama, pertanto, l'attenzione dell'Ente sulla necessità di porre in essere ogni utile azione al fine di rendere effettivo il rispetto delle tempistiche di legge per il pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti, anche in relazione all'obbligo previsto dal novellato art. 183, comma 8, TUEL, nonché alla possibile esposizione dell'ente alle conseguenze risarcitorie nei confronti dei creditori.

Gestione residui- sforamento parametri deficitarietà n. 2 e n. 4

Si evidenzia, con riferimento all'esercizio 2017, un insoddisfacente tasso di riscossione delle entrate correnti e di pagamento della spesa corrente, che si sono riflessi nell'accumulo dei residui sui rispettivi titoli, con conseguente sforamento dei parametri deficitari n. 2 (*Volume dei residui attivi di nuova formazione provenienti dalla gestione di competenza e relativi ai titoli I e III, con l'esclusione delle risorse a titolo di fondo*

sperimentale di riequilibrio di cui all'art. 2 del D.L. n. 23 del 2011 o di fondo di solidarietà di cui all'art. 1, comma 380 della L. 24 dic. 2012 n. 228, superiori al 42 % rispetto ai valori di accertamento delle entrate dei medesimi titoli I e III esclusi gli accertamenti delle predette risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o fondo solidarietà), per un valore pari al 55,71% e n. 4 (Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiori al 40% degli impegni della medesima spesa corrente) per un valore pari al 62,63%.

Per quanto concerne l'esercizio 2018 si evidenziano modesti tassi di riscossione delle entrate correnti in conto competenza (titolo I pari a 74,1%, titolo II pari a 28,4%, titolo III pari a 79,2%), nonché, relativamente alle entrate concernenti la lotta all'evasione tributaria, un'insoddisfacente percentuale di riscossione in conto residui (pari al 32,7%) così come in conto competenza (pari al 41,17%).

Il Collegio ribadisce quanto già affermato nella deliberazione n. 514/2018/PRSP e 354/2019/PRSE, evidenziando che il mancato avvio del recupero dell'evasione tributaria costituisce un comportamento antitetico rispetto ai parametri disegnati dalla carta costituzionale: osta a ciò, del resto, l'indefettibile principio generale della indisponibilità dell'obbligazione tributaria - riconducibile ai principi di capacità contributiva (art. 53, comma 1, della Costituzione) ed imparzialità nell'azione della pubblica amministrazione (art. 97 della Costituzione), espressione entrambi del più generale principio di eguaglianza nell'ambito dei rapporti tributari.

Organismi partecipati

L'esame dei quesiti della specifica sezione IV dei questionari sui rendiconti 2017 e 2018 ha fatto emergere che i prospetti dimostrativi di cui art. 11, comma 6, lett. j, d.lgs. n. 118/2011, concernenti i debiti e crediti reciproci tra l'Ente e gli organismi partecipati non recano la doppia asseverazione degli organi di revisione.

Pur prendendo atto di quanto affermato dall'organo di revisione nel questionario sul rendiconto 2018 (*"il revisore ha preso atto dell'avvio della conciliazione dei rapporti creditori e debitori tra l'Ente e gli organismi partecipati, tuttavia conferma che sono ancora in corso. Raccomanda per il futuro l'anticipazione di detto adempimento allo scopo di verificare tempestivamente le proprie risultanze contabili nei confronti dei citati soggetti"*), in relazione allo specifico adempimento di cui all'art. 11, comma 6, lett. j, d.lgs. n. 118/2011 la Sezione rammenta quanto segue.

La norma citata dispone che la relazione sulla gestione da allegare al rendiconto dell'ente territoriale debba riportare gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate, aggiungendo che: *"la predetta informativa, asseverata dai rispettivi organi di revisione, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione; in tal caso l'ente assume senza indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie"*.

La verifica dei crediti e debiti reciproci tra enti territoriali e propri organismi partecipati risponde all'esigenza di garantire trasparenza e veridicità delle risultanze del bilancio degli enti partecipati.

Va pertanto raccomandato all'Ente di attuare ogni utile iniziativa volta a garantire che la doppia asseverazione sia resa disponibile tempestivamente nei prossimi esercizi.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto, in base alle risultanze della relazione resa dall'Organo di revisione, esaminato il questionario sul Rendiconto per l'esercizio 2017, sul Bilancio di previsione per gli anni 2018/20 e sul Rendiconto per l'esercizio 2018 del Comune di Zermeghedo (VI):

- rileva la tardiva approvazione dei rendiconti 2017 e 2018 e la tardiva trasmissione alla banca dati BDAP del rendiconto 2017;
- rileva che l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti per gli esercizi 2017 e 2018 è positivo, essendo rispettivamente pari a 85,59 e a 20,54;
- raccomanda di adottare ogni misura utile a rendere più efficiente l'attività di riscossione;
- rileva il superamento, con riferimento al rendiconto 2017, dei parametri di deficitarietà n. 2 e n. 4 del D.M. 18/02/2013;
- rileva la mancata acquisizione delle doppie asseverazioni nei prospetti dimostrativi dei debiti e crediti reciproci tra l'ente e gli organismi partecipati in occasione dell'approvazione dei Rendiconti per gli esercizi 2017 e 2018 ed invita l'ente ad attuare ogni utile iniziativa volta a garantire il rispetto dei tempi relativi all'acquisizione delle predette asseverazioni, ai fini di una migliore gestione delle proprie partecipazioni;
- rammenta l'obbligo di pubblicazione della presente pronuncia ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Copia della presente pronuncia sarà trasmessa in via telematica, mediante l'applicativo ConTE, al Presidente del Consiglio Comunale, al Sindaco ed all'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Zermeghedo (VI).

Così deliberato in Venezia, nella Camera di consiglio del 4 febbraio 2021.

Il Magistrato relatore

Il Presidente

F.to digitalmente Fedor Melatti

F.to digitalmente Salvatore Pilato

Depositata in Segreteria il 11 febbraio 2021

IL DIRETTORE DI SEGRETERIA

F.to digitalmente Dott.ssa Letizia Rossini